



CITTA' DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

**NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E
L'APPLICAZIONE DEL CANONE**

(Approvato con Delibera di C.C. n. 61 del 21.11.2017)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Definizioni
- Articolo 2 – Ambito e scopo del Regolamento
- Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità del canone
- Articolo 4 - Tipi di occupazione

TITOLO II – OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

- Articolo 5 – Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
- Articolo 6 – Durata Concessione/autorizzazione
- Articolo 7 – Indirizzi Organizzativi
- Articolo 8 - Rapporti con l'utenza
- Articolo 9 - Rinnovo delle concessioni/autorizzazioni
- Articolo 10 – Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo della concessione/autorizzazione
- Articolo 11 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 12 – Determinazione delle tariffe e del canone
- Articolo 13 – Modalità e termine per il pagamento del canone
- Articolo 14 – Occupazioni esonerate dal canone
- Articolo 15 – Commisurazione del canone per occupazioni particolari
- Articolo 16 – Occupazione erogazione pubblici servizi o di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale.
- Articolo 17 – Versamenti e rimborsi
- Articolo 18 – Dilazione, sospensione rateizzazione del pagamento
- Articolo 19 – Sanzioni ed indennità per occupazione abusiva
- Articolo 20 – Sanzioni accessorie
- Articolo 21 –Autotutela
- Articolo 22 –Attività di verifica e controllo
- Articolo 22 bis -

TITOLO III - TIPOLOGIE di OCCUPAZIONE

- Articolo 23 - Manifestazioni ed eventi
- Articolo 24 - Attività di propaganda elettorale
- Articolo 25 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza
- Articolo 26 - Occupazione per comizi e raccolta firme
- Articolo 27 - Processioni - sfilate e cortei storici - manifestazioni sportive
- Articolo 28 - Attività cinematografiche, televisive e fotografiche
- Articolo 29 - Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio
- Articolo 30 - Spettacoli viaggianti
- Articolo 31 - Attività artistiche di strada
- Articolo 32 - Operatori del proprio ingegno
- Articolo 33 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici
- Articolo 34 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali
- Articolo 35 - Feste di via
- Articolo 36 - Promozioni commerciali
- Articolo 37 - Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni

Articolo 38 - Occupazione per vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale
Articolo 39 - Occupazione per vendita di prodotti stagionali
Articolo 40 - Occupazione per commercio itinerante
Articolo 41 - Occupazioni per piccole attività di servizio
Articolo 42 - Occupazione con elementi di arredo
Articolo 43 - Esposizione merci fuori negozio
Articolo 44 - Occupazioni con dehors, tavolini e sedie
Articolo 45 - Occupazioni con strutture pubblicitarie
Articolo 46 - Occupazioni del soprassuolo
Articolo 47 - Occupazioni per traslochi
Articolo 48 - Occupazioni per lavori edili
Articolo 49 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati
Articolo 50 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali
Articolo 51 - Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza
Articolo 52 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante
Articolo 53 - Occupazione con opere edilizie a titolo precario
Articolo 54 - Occupazione con chioschi
Articolo 55 - Occupazione con padiglioni
Articolo 56 - Occupazione per l'erogazione dei pubblici servizi
Articolo 57 - Occupazioni di altra natura
Articolo 58 - Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:

- a) Con il termine "concessione", si intende l'atto amministrativo con il quale il Comune autorizza l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche come definiti alla lett. c);
- b) Con il termine "occupazione" od "occupare", si intende l'utilizzo esclusivo, anche di fatto, da parte di soggetti individuati, del suolo, spazio od area pubblica come definiti alla lett. c);
- c) Con i termini "suolo pubblico", "area pubblica" o "spazio pubblico", comprensivi di area e relativi spazi soprastanti e sottostanti, si intendono tutti i beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, i tratti di strade non comunali situati all'interno del Centro Abitato, individuato a norma del Codice della Strada, nonché, le aree, i suoli e gli spazi di proprietà privata sui quali risulta costituita una servitù di uso pubblico di cui sia titolare il Comune di Montesilvano;
- d) Con il termine "canone" si intende il corrispettivo in denaro dovuto al Comune o alla Società di riscossione per conto del Comune, dal soggetto che occupa, in base a formale concessione ovvero di fatto, suolo, aree e spazi pubblici, come definiti alla lett. c, per la sottrazione degli stessi all'uso pubblico della comunità;
- e) Con il termine "concessionario" si intende la persona fisica o giuridica titolare dell'autorizzazione all'occupazione.

Articolo 2 – Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D. Lgs. 15 novembre 1993 , n. 507 e degli artt. 52 e 63 del D. Lgs.vo n. 446 del 15.12.1997 e s. m. e i., disciplina le regole per l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche e i criteri di determinazioni della misura del canone, le modalità di accertamento, versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, dei suoli, delle aree e degli spazi pubblici. Esso disciplina, altresì, i criteri generali per il rilascio, il rinnovo e la decadenza degli atti di concessione delle autorizzazioni alle occupazioni.
2. Le norme del Regolamento sono dirette a garantire una corretta ed ordinata utilizzazione dei suoli, aree e spazi pubblici del Comune, tenuto conto delle attività svolte sugli stessi, dei benefici che si possono conseguire a seguito della occupazione, nonché del conseguente disagio o sacrificio che deriva per la collettività dalla sottrazione del bene all'uso comune.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato in qualsiasi modo occupare il suolo, nonché gli spazi ad essi sottostanti e soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso , con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. Eventuali danni arrecati alle aree e suppellettili di proprietà comunali e a terzi, saranno a totale carico del concessionari, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale e il Settore che rilascia la relativa concessione..
5. Ogni occupazione priva degli atti di preventiva concessione, eccedente lo spazio o il tempo concesso, ovvero difforme dalla stessa, è da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.
6. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica qualora richiesta. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico dei Settori competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica.

Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale (piazze stoiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

7. Qualora la natura, modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, il Settore comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.
8. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizio vigente.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o altri Regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata almeno quindici (15) giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di uso comune del suolo pubblico, è soggetto passivo ciascuno dei contitolari dell'occupazione.
2. La concessione può essere richiesta:
 - a) dal proprietario dell'opera o titolare di altro diritto reale per le occupazioni permanenti;
 - b) dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee;
 - c) dal concessionario del servizio pubblico per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi.
3. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'Amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.
4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina entro 15 giorni dalla stessa.
5. In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 4 sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 Euro, ai **sensi di legge.** (3).*(Legge 16 gennaio 2003, n. 3- Disposizioni ornamentali in materia di pubblica amministrazione – art. 16 che aggiunge l'art. 7 bis al T.U.E.L. – D. Lgs.vo 267/2000:1 – salvo diversa disposizione di legge. per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali, si applica sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. 2- l'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m. e i.)*

Articolo 4 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono considerate permanenti le occupazioni concesse a tempo indeterminato di carattere precario, non inferiore all'anno e non superiore ad anni **ventinove(29)**. Qualora siano collegate ad un titolo edilizio, vengono preventivamente approvate con deliberazione della Giunta Comunale. Per tali occupazioni, ad eccezione dell'anno in cui è rilasciata la concessione iniziale, i canoni successivi al primo devono essere conteggiati a base annua per lo specifico tipo di occupazione.
 - b) sono considerate temporanee le occupazioni concesse con scadenza certa, non superiore all'anno, o per le quali sussiste l'obbligo alla richiesta del rinnovo periodico.
2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto revocabile secondo quanto disposto dal successivo articolo 7 del presente Regolamento.

3. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste dal presente Regolamento; le stesse possono non essere correlate all'occupazione di un'area specifica.

TITOLO II – OCCUPAZIONI e CONCESSIONI

Articolo 5 - Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico (domanda redatta su stampato predisposto dall' Ufficio Occupazioni Suolo Pubblico , non in bollo), sono tenuti a presentare domanda onde ottenere i prescritti permessi comunali in applicazione delle norme previste dagli artt. 20, 26 e 27 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s. m. e i. (nuovo codice della strada), e dagli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (commercio su aree pubbliche ad eccezione di quelle connesse con una **concessione edilizia** per le quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione) e s. i. e m..
2. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
3. Le concessioni od autorizzazioni sono rilasciate secondo le modalità e nei termini previsti del vigente Regolamento di Polizia Urbana nonché in base alle norme del Regolamento Edilizio e di tutti gli altri regolamenti comunali vigenti.
4. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
5. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo e sottosuolo.
6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune o della Società di Riscossione, per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisce ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
7. Le concessioni od autorizzazioni (**in bollo legale**) devono essere ritirate prima dell'inizio dell'occupazione e **previa esibizione della ricevuta di pagamento della tassa**. Esse sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data del ritiro delle stesse da parte del richiedente.
8. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
9. Se non diversamente disposto da norme specifiche, o da particolari esigenze dell'Amministrazione, in caso di più domande riguardanti l'occupazione del medesimo bene di riferimento, la data di presentazione della domanda costituisce condizione di priorità all'autorizzazione, cioè in base all'ordine cronologico delle domande (fa fede il timbro in entrata del protocollo).
10. Nello svolgimento dell'attività istruttoria avviata a seguito della presentazione della domanda di concessione, deve essere curata con priorità la salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale, dell'igiene, della sicurezza pubblica, della pubblica incolumità, dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi fronteggianti i negozi), e l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge e regolamenti in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali.
11. Qualora sussistano preminenti interessi concernenti la funzionalità o la sicurezza della circolazione oppure esigenze di carattere estetico, può essere prescritta nell'atto di concessione, l'adozione o l'uso di apposite ed idonee attrezzature tipo, come chioschi, tende, ombrelloni e simili; parimenti si possono imporre speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione stradale, come recinzioni, transenne, strutture tipo o altro.

12. L'istruttoria deve essere conclusa con motivato formale provvedimento negativo, ferma restando l'osservanza dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, quando l'occupazione concerne l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai vigenti regolamenti comunali ovvero sia in contrasto con motivi di estetica e di decoro urbano, nonché sia inconciliabile con le esigenze della viabilità pubblica, dei servizi pubblici, della pubblica incolumità e della salute pubblica.
13. Nei casi di occupazione per l'esecuzione dei lavori, opere ed impianti che comportano il ripristino dei luoghi di scadenza della durata della concessione, ovvero nei casi in cui l'occupazione del bene possano derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, **deve** essere prescritta a carico dell'interessato un congruo deposito cauzionale o polizza fideiussoria, da prestarsi nelle forme di legge a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni della concessione e di eventuali danni.

Articolo 6 – Durata della concessione/autorizzazione

1. La durata della concessione è determinato dall'ufficio competente, tenuto conto della richiesta e della contemporazione della stessa con le esigenze di interesse pubblico, concernenti valutazioni e criteri di razionalità, par condicio, equità e trasparenza nell'uso dei beni destinati alla fruizione collettiva della comunità.
2. La durata della concessione non può eccedere i ventinove anni (29) solo per quanto concerne le occupazioni permanenti.

Articolo 7 – Indirizzi Organizzativi

1. La disciplina organizzativa delle strutture per la concretizzazione delle fasi procedurali ed operative predisposte per il rilascio della concessione di autorizzazione alle occupazioni di suolo, aree e spazi pubblici previste dal presente Regolamento è dettata dai criteri che seguono e dalla "disciplina generale delle fasi organizzative e procedurali dell'attività del Comune di Montesilvano".
2. Le attività amministrative concernenti l'istruttoria, il rilascio o il diniego della concessione dovranno considerarsi attività di un procedimento unitario affidato alla competenza di un unico ufficio dell'Ente.
3. Le attività di controllo e di verifica delle fasi dell'istruttoria, rilascio o diniego della concessione con la determinazione del canone, nonché delle fasi di accertamento e riscossione del canone medesimo affidate al Soggetto terzo, gestore delle entrate, sono attribuite ad una specifica e diversa struttura del Comune la quale può svolgere, in modo disgiunto, anche le attività di accertamento con gli organi di Polizia Municipale.

Articolo 8 – Rapporti con l'utenza

1. La disciplina organizzativa e delle fasi procedurali dovrà perseguire lo scopo di pervenire ad una sostanziale razionalizzazione e semplificazione del procedimento amministrativo. In particolare, dovranno essere attivate iniziative operative e misure idonee ad agevolare e favorire i rapporti con le utenze proprie dello strumento "sportello unico" e l'utilizzo di adeguati ed avanzati strumenti informatici e telematici.

Articolo 9 – Rinnovo delle concessioni od autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La concessione può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita istanza. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.

3. In caso della voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore che dimostri di essere un diretto avente causa del concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.
4. Per le occupazioni per le quali è prefissata la data di scadenza, non è ammessa la cessione né la surrogazione, eccetto nel caso di cessione di proprietà o di usufrutto d'azienda, in cui il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stato versato il canone, fino al termine previsto. È tuttavia a carico del soggetto subentrante l'onere della comunicazione ai competenti uffici comunali, ai fini della volturazione.

Articolo 10 – Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo della concessione/autorizzazione

1. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova concessione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non dà luogo ad alcun rimborso.
2. La concessione è revocata d'ufficio:
 - a) Se non è stato corrisposto il canone previsto per l'anno precedente prima dell'emissione del ruolo;
 - b) Se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due (2) volte nel periodo di validità della concessione;
 - c) Se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale è stato concesso;
 - d) Per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su un'altra area, con compensazione del canone dovuto, il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo usufruito, senza altro onere o indennità a carico dell'Amministrazione Comunale.
3. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
 - a) Se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, l'Amministrazione Comunale provvederà all'annullamento della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della relativa domanda;
 - b) Se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale del concessionario:
 - i. **Per le concessioni permanenti**: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dell'anno successivo;
 - ii. **Per le concessioni temporanee**: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata.
4. Salvo che sia diversamente previsto da altri Regolamenti comunali vigenti, la proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta almeno dieci (10) giorni prima della scadenza della concessione originaria e deve essere ritirata prima della scadenza della concessione originaria.

5. La proroga di una concessione temporanea non può essere richiesta dal concessionario per un numero di tre (3) volte consecutive e nell'arco dell'anno solare. Solo ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con relativo atto, può essere concessa la proroga superiore a tre volte, fino ad un massimo di sei (6) per l'intero anno solare.

Articolo 11 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. c) del . Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e s. m. e i., è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) Classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) Entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) Durata dell'occupazione;
 - d) Valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la sua salvaguardia.
2. E' fatto assoluto divieto alla Società di riscossione del canone l'aumento dei singoli prezzi per le occupazioni. L'aumento dei canoni è solamente determinata dal Consiglio Comunale, che può interpellare la Società, dopo aver consultato i dati ISTAT per la variazione dei singoli prezzi.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

Articolo 12 – Determinazioni delle tariffe e del canone

1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali i cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria.
3. La valutazione del maggiore o minore valore rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, salvo quanto disposto nell'art. 11 del presente Regolamento.
5. Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione e alla relativa tariffa.
6. Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo, sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli **aggetti** (*sporgenza verso l'esterno di un elemento architettonico o costruttivo rispetto alle adiacenti parti della struttura, e soprattutto alle parti sottostanti da cui l'elemento stesso – balcone, cornicione, cornici in genere – è portato. Con significato più generico: riferito a qualsiasi corpo o elemento che sporga da una parete verticale*), e le sporgenze sono misurate dal filo del muro.
7. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali. Qualora la superficie così determinata risulti inferiore al metro quadrato, non dà luogo al pagamento del canone.
8. Il canone netto da versare è comprensivo di ogni altro canone riscuotibile dall'Amministrazione Comunale o da Società di riscossione incaricata dall'Amministrazione con atto pubblico, per la medesima concessione, e può essere maggiorato degli eventuali che l'Amministrazione stesso deve sopportare per la manutenzione dell'area manomessa per effetto dell'occupazione.

Articolo 13 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. **Concessioni di durata inferiore o uguale all'anno (temporanea):**
 - Il pagamento del canone deve essere effettuato **preventivamente** al rilascio della concessione e completato entro la data di scadenza della stessa;
 - Qualora l'importo del canone sia superiore a €. 500,00, è obbligatorio, da parte della Società erogatrice la tariffa, con l'ausilio dell'Amministrazione Comunale ed il parere del Dirigente preposto al rilascio le occupazioni di suolo, concederne la rateizzazione;
 - La riscossione è gestita, in forma diretta, mediante la Società incaricata della riscossione e in forma indiretta dall'Amministrazione Comunale;
 - Il pagamento deve avvenire tramite bollettini o bollettari in dotazione alla Società incaricata della riscossione, o eventualmente nelle altre forme che stabilisce l'Amministrazione Comunale.
2. **Concessioni di durata superiore all'anno (permanente):**
 - Il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, con le modalità di cui al comma precedente, **preventivamente** al rilascio della stessa e, se rateizzato, completato entro la fine dell'anno;
 - Il canone relativo agli anni successivi è riscosso dal soggetto incaricato alla riscossione dello stesso;
 - La riscossione coattiva del canone e dei relativi accessori è effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione.
3. L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in una unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.
4. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente trovano applicazione gli interessi di legge.

Articolo 14 – Occupazioni esonerate dal canone

1. Sono oggettivamente escluse ed esonerate dal pagamento del canone, fermo **restando l'obbligo della concessione (in bollo di legge per tutti)**, le occupazioni di seguito elencate:
 - a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, dal Vaticano, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e connesse esclusivamente all'esercizio del culto medesimo, nonché le occupazioni realizzate dagli Enti Pubblici, di cui all'art. 87 comma 1°, lett. c) del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità e gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
 - c) Le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, le fermate dei taxi, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
 - d) Le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita dell'Amministrazione Comunale al termine della concessione medesima;
 - f) Le occupazioni di aree cimiteriali;

- g) Gli accessi carrabili destinati specificatamente a soggetti di portatori di handicap (regolamento disciplina passi carrabili);
- h) I passi carrabili posti fuori dai centri abitati posti a raso;
- i) Le occupazioni relative alle iniziative promosse ed organizzate dall'Amministrazione Comunale con altri Enti, Associazioni e/o privati e viceversa, autorizzate dalla Giunta Comunale;
- j) Le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico da parte di partiti politici, Associazioni Politiche e Organizzazioni Sindacali, purché l'area non sia superiore a trenta (30) metri quadrati;
- k) Le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di carattere sportivo da parte di Associazioni Sportive affiliate al C.O.N.I., autorizzate e patrocinate dalla Giunta Municipale;
- l) Le occupazioni realizzate da Organizzazioni non lucrative, di utilità Sociale-ONLUS, di cui all'art. 10 del D. Lgs. del 4 dicembre 1997, n. 460, e s. m. e i., a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze; nonché quelle effettuate da Associazioni di Volontariato e di promozione sociale, iscritte nell'apposito albo, esclusivamente per le attività statutarie. In ogni caso, non rientrano tra le attività statutarie le attività di vendita e somministrazione, anche se organizzate dagli stessi soggetti di cui alla presente lettera, per le quali viene applicata la tariffa stabilita nel Regolamento per le superfici occupate da tali attività;
- m) Le occupazioni effettuate con arredo urbano di proprietà comunale con rastrelliere, portabiciclette, fioriere, lampioncini e simili, bacheche, grate, balconi, bow windows, botole, luminarie, panchine e simili, zerbini, passatoio, vasi ornamentali, orologi, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;
- n) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
- o) Le occupazioni permanenti e temporanee con tende e simili, fisse e retrattili;
- p) Le occupazioni occasionali e temporanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- q) Le occupazioni con innesti o allacci a impianti di pubblici servizi;
- r) Le occupazioni permanenti di aree pubbliche effettuate da terzi concessionari su aree destinate dall'Amministrazione Comunale a parcheggio;
- s) Le occupazioni effettuate con accesso carrabile a terreni agricoli in assenza di fabbricati rurali;
- t) Le occupazioni per le quali l'ammontare totale del canone dovuto è inferiore o pari a €. 20,00, a meno che non trattasi di occupazioni abusive;
- u) Le occupazioni per carico e scarico per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- v) Le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da Azienda Privata su concessione dell'Amministrazione Comunale;
- w) Le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori o pari a un (1) metro quadrato e le occupazioni con sporgenza inferiore o pari a cinque (5) centimetri. Tale esenzione non si applica nel caso di richieste per più occupazioni con soggetti seriali, singolarmente anche pari o inferiori a un (1) metro quadrato, presentate dal medesimo soggetto, nell'ambito del territorio cittadino;
- x) Le occupazioni di suolo pubblico per le quali le Leggi dello Stato e/o della Regione prevedano e/o prevedevano l'esenzione della TOSAP, per favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali;
- y) Le occupazioni che hanno durata inferiore ai *sessanta (60)* minuti per l'esercizio del commercio in forma "itinerante";

- z) Le occupazioni di durata non superiore a *sei (6)* in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, sportive e del tempo libero;
 - aa) Le occupazioni di durata non superiore a *dodici (12)* ore per esecuzione di piccoli lavori di manutenzione immobili, del verde e dei traslochi.
2. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico E' DOVUTO il canone previsto dallo specifico Regolamento sulla Pubblicità della Città.

Art. 15 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari

1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, l'Amministrazione Comunale può, con deliberazione della Giunta Comunale:
 - a) stipulare con terzi convenzioni nelle quali il canone può essere compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità il cui valore è determinato nella convenzione stessa;
 - b) per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse turistico per la città e per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per la città, determinare specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione;
 - c) determinare riduzioni o l'esenzione del canone dovuto per occupazioni per manifestazioni a pagamento il cui utile sia destinato a scopi benefici o umanitari;
2. Sulla base degli indirizzi approvati annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:
 - a) attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;
 - b) attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità dell'area preclusa. Le percentuali di riduzione o di esenzione riferite alle fattispecie di cui sopra sono annualmente stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 172 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 (deliberazione quadro delle tariffe).
3. In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana, ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali per un periodo massimo di due anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana, la Giunta Comunale potrà altresì ridurre, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione.
4. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e/o utilizzato. Sono oggetto del canone previsto dal successivo comma 8 del presente articolo gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svassi.
5. Per le occupazioni temporanee del suolo stradale la tariffa ordinaria del canone è aumentata:
 - a) del 10% se viene occupata una corsia di marcia ovvero un controviale;
 - b) del 30% se viene interrotto un senso di marcia;
 - c) del 50% se l'occupazione comporta la chiusura della strada;
 - d) del 30% per lavori edili a carattere d'urgenza.
6. Il canone relativo alle aree adibite a parcheggio a rotazione:
 - a) se l'area è recintata il canone dovuto è quello previsto nell'atto di concessione;

- b) se l'area concessa è quella stradale il canone è corrisposto ed è commisurato all'intera superficie soggetta a vincolo, applicando, per ogni giorno di sospensione della sosta pubblica, un coefficiente dello 0,5% da far approvare con la deliberazione del Consiglio Comunale in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni.
7. Il canone per spettacoli viaggianti è dovuto in base ai metri quadrati effettivamente occupati dalle singole attrazioni, e la tariffa è articolata in base alle fasce di occupazioni cui corrispondono differenti coefficienti moltiplicatori, ed è applicata prendendo a base quella riportata nei vari D. Lgs. e Leggi dello Stato riguardanti gli "spettacoli viaggianti e circensi" e del relativo pagamento del canone.
 8. Il canone per passi carrabili è determinato in base alla sua larghezza lineare e di quanto disposto nel Regolamento della disciplina dei passi carrabili;
 9. Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli nelle aree mercatali, di cui al vigente Piano dei Mercati e del suo Regolamento, si applica la tariffa ordinaria prevista per categoria.;
 10. Il canone relativo all'occupazione con dehors è determinato secondo quanto previsto dal Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi e nel rispetto del' N.T.A. e del R.E.C. del Settore Urbanistico-Edilizio – Settore VI;
 11. Per le occupazioni per traslochi la tariffa è determinata prendendo a base quella per "riserva di parcheggio su aree pubbliche per uso privato", senza le maggiorazioni di cui al precedente comma 5. Per tali occupazioni il canone da corrispondere è quello già in vigore e calcolata in base alla somma dei metri quadrati occupati nelle località di carico e scarico, con tabella oraria, e da diritto ad una riserva di parcheggio complessivamente non superiore a dodici (12) ore, comprese nella stessa giornata. Per i traslochi che prevedono una occupazione superiore a dodici (12) ore nello stesso giorno, per le ore eccedenti si applica analiticamente la tariffa oraria. Per i traslochi effettuati in più giorni, nei giorni successivi al primo si applica analiticamente la tariffa oraria. Gli uffici competenti al rilascio della concessione stabiliscono che il termine minimo per la presentazione della domanda è di giorni 7 (sette). La quietanza del canone deve essere esibita, unitamente alla concessione/autorizzazione, agli organi del controllo, ed è valida per la località interessata dal trasloco;
 12. Per le occupazioni per lavori di manutenzione che rivestano carattere d'urgenza, rilasciate dalle Sezioni del Corpo di Polizia Municipale fino ad un massimo di due (2) giorni, la tariffa è determinata aumentando del 10% la tariffa prevista per ciascuna categoria viaria per le attività edilizie. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori due (2) giorni deve essere concessa con le stesse modalità ed alle stesse condizioni;
 13. Per le occupazioni relative a lavori di piccola manutenzione edilizia e altri interventi manutentivi, di durata non superiore a sei (6) giorni consecutivi, effettuate da Ditte operanti nel Settore iscritte in apposito Albo e che presentino idonea garanzia in relazione alle vigenti norme sulla sicurezza, può essere adottata una procedura abbreviata con pagamento anticipato di un canone di occupazione maggiorato del 5% e presentazione dell'attestazione di pagamento alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio entro tre (3) giorni non festivi antecedenti all'occupazione. Qualora la concessione non venga utilizzata potrà essere rilasciato un duplicato solo a seguito di presentazione alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio dell'attestazione già vistata entro le ore 10,00 del giorno in cui l'occupazione era prevista, accompagnata da una autocertificazione in merito alla mancata occupazione del suolo pubblico;
 14. Alle occupazioni per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, rientranti nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 12, si applica il coefficiente previsto per gli operatori del commercio fuori dalle aree mercatali;

15. Per le occupazioni relative ad aree di cantiere per la posa e manutenzione di cavi e condutture si applica il vigente canone. Per ogni cantiere, in funzione delle diverse fasi di avanzamento dei lavori, è possibile suddividere l'occupazione di suolo pubblico in più fasi temporali e spaziali. In ogni caso deve essere fissato il valore minimo per ogni fase di occupazione. Il tutto stabilito con delibera di Consiglio Comunale. Nel caso in cui nell'area di cantiere siano presenti più vie appartenenti a categorie viarie diverse si applica il coefficiente viario della categoria più alta.

Articolo 16 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi o di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale

1. **Le occupazioni permanenti** del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria per utenza, stabilita dalla legge.
2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno alla Società di riscossione dei tributi.
3. Le occupazioni effettuate invece per l'erogazione di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, sono assoggettate ad un canone annuale commisurato alla tariffa ordinaria base ragguagliata alle varie categorie viarie e per metro quadrato al giorno.

Articolo 17 - Versamenti e rimborsi

1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero del credito anche a mezzo ruolo non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 15.00 per anno, ad esclusione degli incassi riferiti alle occupazioni temporanee.
2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.
3. La Società di riscossione dei tributi, con il visto di approvazione dell'Amministrazione Comunale, dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto, motivato, entro il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza;
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
5. Qualora il rimborso di somme dovute da parte della Società di riscossione venga eseguito oltre i 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, sono dovuti interessi calcolati in misura pari all'interesse legale.

Articolo 18 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 13 comma 1 del presente Regolamento, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Dirigente Responsabile della risorsa finanziaria, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di contestazione, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano,

entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal Regolamento delle entrate di natura fiscale vigente, oltre al rimborso delle spese. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con contestuale comunicazione al Dirigente responsabile della risorsa finanziaria. Il soggetto incaricato della riscossione, inoltre, renderà sul buon fine dei successivi pagamenti con cadenza trimestrale.

3. L'Ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
 - a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
 - b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - c) se l'importo complessivamente dovuto è pari o inferiore a Euro 258,23;
 - d) per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i due (2) anni se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 5.000,00 ed i quattro (4) anni, se superiore.
6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 258,23.
7. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 5.000,00 deve essere richiesta adeguata garanzia fideiussoria o bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione Comunale.
8. In caso di mancato pagamento di **tre rate**, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo maggiorato di spese di riscossione.

Articolo 19 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 446/1997 (1).
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni e le indennità previste dalla Legge (D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.) e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (2).
3. La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali.

Articolo 20 - Sanzioni accessorie

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore (Società di

riscossione e Comando di P.M.).

3. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee c/o il magazzino comunale, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 e s. m. e i. (3) in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 (sessanta) giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
4. Per i beni confiscati si applicano le procedure di devoluzione o vendita all'asta di cui all'articolo 19 del Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative.

Articolo 21 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Dirigente responsabile della risorsa finanziaria può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto al Direttore della Società di riscossione dei tributi o suo delegato..
2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di trenta (30) giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di sessanta (60)giorni.

Articolo 22 - Attività di verifica e controllo

1. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, avvalendosi anche dei poteri riconosciuti dalle Leggi Finanziarie, i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.), con la collaborazione della Società di riscossione dei tributi, procedendo altresì ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento di accertamento tributario e dell'ammontare del recupero.
2. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

Articolo 22 bis

1. Tutte le tipologie di occupazione successivamente descritte (art. da 23 a 57) dovranno cessare alla data di scadenza prevista nelle autorizzazioni.
2. Nel caso di mancata rimozione dei manufatti, entro 30 gg. dalla scadenza, verrà applicata una sanzione pari al doppio dell'importo stabilito per l'occupazione e, comunque, entro il limite massimo consentito dalle vigenti disposizioni di legge per le violazioni delle norme dei regolamenti comunali.
3. In caso di mancato pagamento della sanzione entro ulteriori 30 gg., al titolare dell'autorizzazione non sarà concessa nuova autorizzazione per gli anni successivi.

TITOLO III - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 23 - Manifestazioni ed eventi

1. Per manifestazioni ed eventi, si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel territorio cittadino.
2. L'istanza per l'occupazione deve essere presentata in forma scritta all'ufficio competente almeno venti giorni prima dell'inizio dell'occupazione, ad eccezione delle iniziative localizzate nelle piazze storiche ed auliche del centro cittadino per le quali la richiesta dovrà essere presentata almeno quaranta giorni prima. La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti e Settori della Città (ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, ecc.). In particolare, qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza, ancorché non prevalente, di attività commerciali per la vendita o la somministrazione di prodotti alimentari dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie.
3. La domanda dovrà essere corredata dal progetto dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento, dalla planimetria dettagliata dell'occupazione e dovrà indicarne la durata, specificando i tempi di montaggio, la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio.
4. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, il titolare, o un suo rappresentante, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico.
5. La concessione dell'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni ed eventi **deve essere** subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati, **previa delibera di Giunta che ne stabilisca i criteri**. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
6. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere adottate ulteriori prescrizioni per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi in zone ed aree centrali ed auliche o di particolare interesse ambientale.

Articolo 24 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 25 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza

1. Tali attività sono soggette alle norme di occupazione suolo pubblico quando comportano il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro.
2. Ogni singola concessione di suolo ha durata massima di sette (7) giorni anche non consecutivi e non potrà superare le dimensioni massime di metri quattro per due, cioè dodici (12) metri quadrati.

3. Il rilascio della concessione nelle aree centrali e centri storici, è disciplinato da specifiche deliberazioni della Giunta Comunale.

Articolo 26 - Occupazione per comizi e raccolta firme

1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
2. La concessione deve essere richiesta almeno sette (7) giorni prima della relativa occupazione.
3. Il rilascio della concessione nelle aree centrali storiche ed auliche è disciplinato da specifiche deliberazioni della Giunta Comunale.
4. Per ragioni di *ordine pubblico* potrà essere richiesto parere ai competenti organi di pubblica sicurezza.

Articolo 27 - Processioni - sfilate e cortei storici - manifestazioni sportive - matrimoni

1. Le processioni religiose, le sfilate, i cortei storici, le manifestazioni sportive e i matrimoni, che si svolgono in movimento su aree e strade pubbliche *sono oggetto di specifica concessione di occupazione itinerante di suolo pubblico* che non sostituisce i necessari provvedimenti in materia di sicurezza, ordine pubblico e viabilità.

Articolo 28 - Attività cinematografiche, televisive e fotografiche

1. L'occupazione per attività cinematografiche, televisive e fotografiche è volta alla riserva ed alla delimitazione di aree per la preparazione e lo svolgimento delle riprese.
2. La domanda con il programma generale delle attività deve essere presentata almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese con l'indicazione delle aree e dei giorni interessati.
3. Il programma dettagliato delle riprese, con l'indicazione precisa degli orari e delle metrature richieste, dovrà essere presentato almeno dieci (10) giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.

Articolo 29 - Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari dieci (10) e di superficie non superiore a metri quadrati venti (20). L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
4. Le riserve di parcheggio per alberghi possono estendersi fino alla lunghezza massima di metri lineari venti (20) con una superficie massima di quaranta (40) metri quadrati.
5. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 30 - Spettacoli viaggianti

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente e inserite nell'elenco ministeriale previsto dalla legge ⁽⁴⁾ ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
 - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
 3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 31 - Attività artistiche di strada

1. L'esercizio delle attività degli artisti di strada quali, a titolo esemplificativo, giocolieri, mimi, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti e similari, è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a due (2) ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di duecento (200) metri lineari di distanza o a non meno di due (2) ore dalla fine della precedente esibizione;
 - b) senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
 - c) con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
 - d) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.
4. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
5. Tali attività devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 32 - Operatori del proprio ingegno

1. Le occupazioni degli operatori del proprio ingegno sono finalizzate alla vendita di oggetti realizzati dal venditore personalmente, quali, a titolo esemplificativo:

- a) disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
 - b) monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;
 - c) proprie pubblicazioni di natura culturale, scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
2. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico, mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.
 3. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale saranno individuate le aree e gli spazi destinati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi.
 4. Viene istituito un registro degli operatori del proprio ingegno con iscrizione obbligatoria per l'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico.

Articolo 33 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e del commercio.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dai vigenti regolamenti in materia e del commercio

Articolo 34 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente regolamento in materia (commercio).

Articolo 35 - Feste di via

1. Le feste di via consistono in manifestazioni, svolte in una o più vie del territorio di riferimento, organizzate da Associazioni di Via regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni e aventi come scopo la creazione di un rapporto diretto tra le realtà commerciali e il territorio, nonché la realizzazione di momenti di aggregazione culturale e sociale, volti a valorizzare le particolarità di ogni zona. Le feste di via sono deliberate con provvedimento della Giunta Municipale competente nel rispetto dei principi e delle direttive stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
2. La presenza di attività di vendita al dettaglio su area pubblica deve essere autorizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
3. L'attività di spettacolo viaggiante nell'ambito delle feste di via verrà autorizzata previa comunicazione all'ufficio competente, da parte dell'associazione di via, dell'elenco delle attrazioni che si intendono installare e presentazione di istanza da parte degli esercenti presenti nell'elenco stesso. L'attività di spettacolo viaggiante è sempre subordinata ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'ufficio competente secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia ed è subordinata altresì al rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale. Nell'ambito delle feste di via verranno consentite al massimo cinque attrazioni.
4. Nell'ambito delle feste di vie saranno consentite attrazioni in un numero rispondente alla tipologia della strada o piazza (grandezza area da occupare da parte del richiedente).

Articolo 36 - Promozioni commerciali

1. L'occupazione di suolo pubblico può essere richiesta per attività di promozione economica destinate esclusivamente ad informare su proposte commerciali. **E' vietata la contestuale attività di vendita.**
2. Le attività di promozione commerciale non possono avere svolgimento nelle aree individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 37 - Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni

1. *L'attività di vendita al dettaglio di prodotti o di somministrazione di prodotti alimentari su area pubblica in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, effettuata su aree limitrofe all'evento è soggetta ad apposita autorizzazione commerciale e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico. Essa è consentita per la sola durata dell'evento. Le aree sulle quali è consentita tale attività ed i criteri di assegnazione delle stesse sono definite con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Non verranno concesse autorizzazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni nelle aree occupate dagli spettacoli viaggianti ad esclusione di quelle rilasciate agli operatori commerciali già compresi negli organici dello spettacolo viaggiate.*

Articolo 38 - Occupazione per vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale

1. *L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio o di somministrazione su area pubblica non mercatale, esercitata con esposizione della merce su banchi e su veicoli attrezzati, eventualmente dotati di piedini stabilizzatori, è subordinato al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della correlativa concessione decennale di posteggio.*
2. *Tali attività sono disciplinate da appositi regolamenti comunali in materia.*
3. *Con apposita deliberazione della Giunta Municipale sono definiti le aree, gli spazi destinate e le attrezzature consentite.*

Articolo 39 - Occupazione per vendita di prodotti stagionali

1. *L'occupazione per vendita di prodotti stagionali quali, a titolo esemplificativo, cocomeri, meloni, pomodori da conserva e uve da vino, frutti di stagione e caldarroste, è subordinata al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della correlativa concessione di posteggio decennale.*
2. *Tale attività è disciplinata dal vigente regolamento comunale in materia.*

Articolo 40 - Occupazione per commercio itinerante

1. *L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, esclusivamente in **forma itinerante**, abilita alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago, nonché su ogni area pubblica non vietata, con mezzi motorizzati o altro, **a condizione che la merce non venga esposta occupando suolo pubblico.** Nel caso di vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 8 e 9 dell' art 19 del D. Lgs. n. 114/1998.*
2. *L'operatore in **forma itinerante** osserva gli orari determinati dall'Amministrazione Comunale, non può avere concessioni di posteggio collegate alla sua autorizzazione, può sostare nelle aree appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale, per un **massimo di due (2) ore nello stesso punto e a distanza di almeno 300 metri tra una sosta e l'altra** ed è comunque soggetto, nell'esercizio della sua attività itinerante, **alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e al relativo rilascio di concessione/autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.***

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'agricoltore che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 gennaio 1963, n. 59 e s. m. e i.
4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale, o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.
5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a trecento (300) metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.
6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Articolo 41 - Occupazioni per piccole attività di servizio

1. Le piccole attività di servizio, esercitate in forma ambulante, che si connotano per la produzione diretta di manufatti o di servizi non sono soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa e sono esercitate:
 - a) in un'area non superiore a quattro (4) metri quadrati;
 - b) nello stesso luogo per una durata non superiore a due (2) ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere spostata di almeno trecento (300) metri lineari;
 - c) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale e polizia urbana.
2. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, che potranno essere individuate con deliberazione della Giunta Comunale.
3. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri trecento (300) dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.
4. *In ogni altro caso per lo svolgimento di tali attività è necessaria la concessione di occupazione di suolo pubblico ai sensi del presente Regolamento.*

Articolo 42 - Occupazione con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, porta menù), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri 1,80 e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La domanda dovrà essere presentata almeno venti (20) giorni prima dell'occupazione.
4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.

Si ritiene acquisito il parere degli uffici trascorsi dieci giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

5. La sola collocazione di due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale non è subordinata ai pareri di cui al comma 4.
6. Salvo specifica concessione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Articolo 43 - Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
4. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale o di specifica tradizione commerciale locale, ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere la concessione anche in deroga ai limiti previsti dal comma 1, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate dai competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. In tali casi la domanda dovrà essere presentata trentacinque giorni prima e si ritiene acquisito il parere trascorsi venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. L'esposizione di merci per periodi non superiori a dieci (10) giorni consecutivi aventi dimensioni eccedenti quelle previste nel comma 1 può essere concessa nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 44 - Occupazioni con dehors, tavolini e sedie

1. Per dehors si intende, un insieme di elementi (mobili, smontabili o facilmente rimuovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.
2. Il dehors può essere **continuativo o stagionale**.
 - a) Dehors continuativo è quella struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione.
 - b) Dehors stagionale è quella struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 270(duecentosettanta) giorni nell'arco dell'anno solare.
3. L'occupazione con soli tavolini, minimo due e massimo cinque, e relative sedie o sole panche, pur non costituendo dehors, necessita della concessione di occupazione suolo pubblico.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda al vigente regolamento in materia.

Articolo 45 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dai vigenti Regolamenti, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione del mezzo pubblicitario che costituisce concessione all'uso dell'area pubblica ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie e dello specifico Regolamento Comunale sugli impianti pubblicitari.
2. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso degli enti competenti.

Articolo 46 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo quali, a titolo esemplificativo, tende solari, bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento Edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 47 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco urgente abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve inviare un fax, alla Sezione del Corpo di Polizia Municipale competente per territorio, con l'indicazione del luogo, del periodo dell'occupazione, dell'orario e la motivazione dell'urgenza.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno quindici giorni prima ai Settori competenti (al Comando per la relativa Ordinanza e ai servizi per il relativo rilascio della concessione).
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata con la dovuta segnaletica a norma del Nuovo Codice della Strada.

Articolo 48 - Occupazioni per lavori edili

1. L'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto.
2. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:
 - a) *garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;*
 - b) *assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;*
 - c) *curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;*
 - d) *predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.*
3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
4. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.
5. Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

Articolo 49 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati

1. La posa di ponteggi, strutture provvisorie di cantiere costituite da impalcature composte da travi e tavolati, e di steccati, recinzioni provvisorie di cantiere da realizzarsi in rete metallica o con pannelli continui di materiale resistente è subordinata al rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico.
2. La richiesta deve essere presentata almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio dell'occupazione. In caso di rinnovo, la richiesta dovrà essere presentata almeno quindici (15) giorni prima nel caso di ampliamento o modifiche della superficie, e almeno sette (7) giorni prima se l'occupazione rimane invariata.
3. Dopo il rilascio della prima concessione, **non sono ammessi più di tre (3) ulteriori rinnovi, se non per eccezionali situazioni debitamente comprovate.**
4. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità e nel manuale di coordinamento visivo dei cantieri.
5. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiale ed attrezzature al di fuori dell'area oggetto di concessione. Le aree concesse non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

Articolo 50 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali

1. Le occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri e scavi stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, non possono avere svolgimento senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico.
2. La superficie di occupazione è determinata tenendo conto delle dimensioni effettive dell'area di cantiere, sottratta all'uso pubblico.
3. La durata delle suddette occupazioni può essere suddivisa in base alle diverse fasi di lavorazione (scavo, installazione, ripristino provvisorio, ripristino definitivo).
4. Le attività relative devono svolgersi nel rispetto del vigente Regolamento in materia di manomissioni e ripristini suolo e sottosuolo.
5. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:
 - a) *garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;*
 - b) *assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;*
 - c) *curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;*
 - d) *predispone mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.*
6. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
7. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità e nel manuale di coordinamento visivo dei cantieri.
8. Per interventi di posa di nuove reti di pubblico servizio in aree vaste potranno essere stipulate convenzioni ai sensi dell'articolo 15 comma 1.

Articolo 51 - Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve

darne comunicazione alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, ai competenti uffici comunali.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di ultimazione), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato, direttamente al Comando di Polizia Municipale.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. Per quanto non previsto si fa rinvio al Regolamento comunale in materia di manomissione suolo e sottosuolo e ripristino dei sedimi stradali.

Articolo 52 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. Per l'installazione di impianti di distribuzione carburante, complessi commerciali unitari costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie, deve essere presentata istanza all'ufficio Sportello per le Imprese, secondo la vigente legge regionale, per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale in materia di impianti di carburanti.
3. Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.

Articolo 53 - Occupazione con opere edilizie a titolo precario

1. Per la costruzione di opere edilizie a titolo precario (quali a titolo esemplificativo intercapedini, griglie, pensiline, vetrine, bacheche, lucernari, rampe, cabine foto e telefoniche, armadi tecnologici e centrali termiche) deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione suolo pubblico.
2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.
3. La realizzazione degli interventi oggetto di richiesta di permesso di costruire che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.
4. Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.

Articolo 54 - Occupazione con chioschi

1. Nel rispetto dei piani e programmi della Città, per l'installazione di chioschi, manufatti isolati generalmente prefabbricati, deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.
3. La realizzazione degli interventi oggetto di richiesta di permesso di costruire che riguardino aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.
4. Le opere, fintantoché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia ai vigenti regolamenti e Leggi dello Stato e delle Regioni.

Articolo 55 - Occupazione con padiglioni

1. Per l'installazione di padiglioni, strutture che costituiscono volume aggiuntivo per il ristoro annesse ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, nella quale è ammessa unicamente la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande, deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.
3. La realizzazione degli interventi oggetto di richiesta di permesso di costruire che riguardino aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.
4. Le opere, fintantoché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia ai vigenti regolamenti in materia e alle Leggi dello Stato.

Articolo 56 - Occupazione per l'erogazione dei pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette a concessione di occupazione suolo pubblico.

Articolo 57 - Occupazioni di altra natura

1. Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento possono essere concesse previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.

Articolo 58 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione temporanea si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione, la Società di riscossione sentito il Dirigente del Settore Finanziario, dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.
4. Fino alla data di entrata in vigore delle tariffe che verranno deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, agli effetti finanziari continuano ad essere applicate le norme di cui al Capo II, art. 38 e ss, del D. Lgs. 507/93.

NOTE:

(1) Art. 63 "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" - D. Lgs. 446/1977 – commi 1 e 2

1. [omissis]: i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Ecc. ecc.

(2) Art. 20 "Occupazione della sede stradale" - D. Lgs. 285/1992– commi 2, 3, 4 e 5.

(3) Legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante.